

**La IV sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione interpretativa concernente la possibilità che anche l'intermediario senza deposito (oltre alle imprese fornitrici) sia tenuto ad accreditarsi e a rilasciare i certificati di sostenibilità ambientale che devono "accompagnare", ai sensi dell'art. 7 comma 8 del d.m. 23 gennaio 2012, ogni partita di biocarburante ceduto**

[Cons. St., sez. IV, ordinanza 21 aprile 2017, n. 1874 – Pres. Poli, Est. Spagnoletti](#)

**Energia – Fonti rinnovabili – Incentivi – Biocarburanti e bioliquidi – Obbligo per l'intermediario senza deposito di rilasciare i certificati di sostenibilità ambientale previsti dal d.m. 23 gennaio 2012 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.**

*Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'UE la seguente questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE:*

*a) se il diritto dell'Unione Europea e nello specifico l'articolo 18, paragrafo 7 della Direttiva 2009/28/CE in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 2011/438/UE del 19.07.2011 ostino ad una normativa nazionale, rappresentata dal d.m. 23 gennaio 2012, e in particolare dagli artt. 8 e 12 del medesimo, che imponga oneri specifici diversi e più ampi rispetto a quelli assolti mediante l'adesione ad un sistema volontario oggetto di decisione della Commissione Europea adottata ai sensi del paragrafo 4 della predetto articolo 18;*

*b) nel caso in cui la risposta al quesito precedente fosse negativa, se gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto, anche quando si tratti di operatori che svolgano funzioni di mero trader ossia di mera intermediazione senza alcuna disponibilità fisica del prodotto, debbano ritenersi assoggettati alla disciplina europea citata alla precedente lettera a)". (1)*

---

(1) Il rinvio pregiudiziale è stato occasionato da una controversia avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dal regime di incentivazione, con conseguente restituzione dell'intera somma corrispondente ai certificati verdi erogati dal 2012 al 2014, nei confronti di una società proprietaria di uno stabilimento che aveva conseguito il riconoscimento di impianto alimentato a fonti rinnovabili stante la realizzazione di un impianto termoelettrico della potenza media nominale annua di 0,840 megawatt, alimentato con bioliquido (olio vegetale grezzo di palma).

Il GSE aveva deciso il recupero dell'incentivo erogato in quanto la società che aveva realizzato l'impianto, pur operando come intermediario e non avendo la disponibilità del bioliquido utilizzato per alimentarlo, acquistato da fornitori, e quindi fatturato in rivendita alla proprietaria dello stabilimento, doveva considerarsi "operatore economico" ai sensi del d.m. 23 gennaio 2012, e quindi era tenuta a rilasciare, a sua volta, il certificato di

sostenibilità relativo a ogni partita di bioliquido fornita (nella specie omezzo), non essendo ritenuti sufficienti quelli emessi dai due fornitori.

Il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto il gravame, ritenuta la sussistenza di una possibile discordanza tra la normativa interna e quella comunitaria, ha ritenuto di investire della questione interpretativa la Corte di giustizia UE.

La Direttiva 2009/28/CE non precisa quali siano gli operatori economici sui quali incombono gli obblighi relativi alla asseverazione della conformità dei biocarburanti e bioliquidi ai criteri di sostenibilità ivi enunciati, mentre la normativa nazionale di recepimento (art. 1 del d.lgs. n. 55/2011, che modifica l'art. 2 del d.lgs. n. 66/2005) riferisce tale qualifica a ogni persona fisica o giuridica che *"...offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario"*, così ricomprendendo nella predetta nozione di operatori economici anche i semplici intermediari. Il Consiglio di Stato dubita che l'intermediario senza deposito sia tenuto ad accreditarsi e a rilasciare i certificati di sostenibilità ambientale (che devono *"accompagnare"*, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del d.m. 23 gennaio 2012, ogni partita di prodotto), trattandosi di obbligo che incombe alle sole imprese fornitrici, tanto più che, nel caso di specie, queste ultime aderiscono ad un sistema volontario di certificazione - ISCC *"International Sustainability and Carbon Certification"* - alternativo a quello nazionale, riconosciuto con decisione della Commissione europea, che non prevede obblighi certificativi a carico del semplice intermediario, il quale non abbia la materiale disponibilità del prodotto.

Sulla materia degli incentivi per energie rinnovabili cfr. [News US del 17 marzo 2017 avente ad oggetto Corte cost. n. 51 del 2017](#) e [News US del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto Corte cost. n. 16 del 2017](#).